



ARCIDIOCESI DI BOLOGNA  
40126 BOLOGNA - VIA ALTABELLA, 6  
Tel. 051.64.80.611 (8 linee) - Fax  
051.64.80.734



ASSOCIAZIONI  
CRISTIANE  
LAVORATORI  
ITALIANI

## ACCORDO QUADRO PER PRODOTTI DI GESTIONE E CONSULENZA IN MATERIA DI DIPENDENTI DI ENTI ECCLESIASTICI

Tra

**ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) – Sede Provinciale di Bologna**, con sede legale in Bologna, Via Delle Lame, n. 116, Codice fiscale 92002550371, rappresentata da Diaco Filippo nella sua qualità di Presidente provinciale delle Acli di Bologna (nel seguito indicata come **ACLI**);

e

**ARCIDIOCESI DI BOLOGNA**, con sede legale ed amministrativa in Via Altabella, 6 codice fiscale 92017140374, rappresentata da Mons. Giovanni Silvagni, nella sua qualità di Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Bologna (nel seguito indicato come **ARCIDIOCESI**) nel seguito, quando congiuntamente intese, dette "Le Parti".

### PREMESSO CHE:

- ACLI è un'associazione di ispirazione cristiana di laici che, attraverso una rete di circoli, servizi, imprese, progetti ed associazioni specifiche, contribuisce da anni a tessere i legami della società, favorendo forme di partecipazione e di democrazia;
- ACLI ha interesse a aiutare e supportare, attraverso le sue strutture, gli Enti ecclesiastici del territorio dell'Arcidiocesi di Bologna e sottoposti alla vigilanza dell'Ordinario diocesano, a fornire servizi di consulenza e supporto in materia di lavoro e gestione del personale dipendente, nel rispetto delle normative civili e nell'interesse degli Enti ecclesiastici;
- le Parti intendono sviluppare con il presente Accordo Quadro (di seguito "Accordo") una serie di iniziative per la consulenza e supporto in materia di lavoro e gestione del personale dipendente nei tempi e nei modi definiti dal presente Accordo.

Le Premesse costituiscono parte integrante al presente Accordo.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### 1 – Oggetto dell'Accordo

1.1. Le Parti si prefiggono con il presente Accordo, di individuare di volta in volta e sviluppare iniziative per garantire agli Enti ecclesiastici sottoposti all'Ordinario diocesano di Bologna servizi e consulenza per la gestione del personale dipendente degli Enti ecclesiastici che aderiranno al presente Accordo.





1.2. L'oggetto del presente Accordo è relativo all'erogazione del servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di lavoro dipendente a favore degli Enti ecclesiastici che aderiranno all'Accordo.

In modo esemplificativo e non esaustivo per erogazione del servizio si intende:

- stesura del contratto e assistenza negli adempimenti periodici previsti dalla normativa vigente relativamente alla gestione del personale dell'Ente e relativi aggiornamenti normativi
- apertura e cessazione di posizioni inerenti il lavoratore presso le competenti amministrazioni e Enti civili (esempio: INAIL; INPS)
- proroghe o cessazioni di contratti
- elaborazione delle buste paga
- consulenza relativa ai rapporti di lavoro
- Consultazioni telefoniche
- obbligo del segreto professionale

1.3. ACLI prende atto che ogni rapporto di nuova assunzione è sottoposto, per la sua validità civile, all'Ordinario diocesano e pertanto collaborerà con l'Ufficio dell'Arcidiocesi competente al fine di ottenere per conto degli Enti ecclesiastici che aderiranno all'Accordo il nulla osta canonico necessario.

L'Ente ecclesiastico che aderirà all'accordo potrà rivolgersi al Consulente ACLI che provvederà direttamente ad interfacciarsi con l'Ufficio Amministrativo diocesano per ottenere l'autorizzazione canonica all'Atto di straordinaria amministrazione.

1.4. L'Arcidiocesi provvederà ad informare ogni singolo Ente ecclesiastico di questo Accordo e del servizio di gestione promosso da ACLI, includendo nella comunicazione le valutazioni sui vantaggi economici e gestionali che questo accordo porterà nel costo di gestione ai singoli Enti ecclesiastici.

1.5. Inoltre le parti si accorderanno per affrontare anno per anno soluzioni nell'interesse degli Enti ecclesiastici per quelle forme lavorative che possano al meglio rispondere alle nuove esigenze presenti nel mondo del lavoro. In particolar modo ACLI prende atto che, allo stato attuale, le figure contrattuali che interessano gli Enti ecclesiastici o i sacerdoti sono:

- sagristi
- impiegati per segreterie parrocchiali
- educatori per oratori o attività post scolastica
- insegnanti di varie scuole e grado
- personale scolastico





Al fine di ottenere un lavoro di partnership le parti si accordano per predisporre quando necessario, indicazioni e comunicazioni agli Enti ecclesiastici sottoposti alla vigilanza dell'Ordinario diocesano relativamente alla materia lavorativa.

## **2 - Fornitura di servizi per la gestione e consulenza relativa al personale dipendente**

2.1 ACLI si impegna a fornire tutta la consulenza e la gestione delle documentazioni necessarie, relative al datore di lavoro, necessario ai singoli Enti che intenderanno aderire all'Accordo.

2.2 I contratti che regoleranno il rapporto di servizio e consulenza saranno stipulati direttamente tra ACLI ed il singolo Ente ecclesiastico aderente, in linea con quanto previsto dal presente Accordo Quadro. Ogni Ente risponderà in modo autonomo del contratto da essa sottoscritto.

2.3 L'Arcidiocesi di Bologna provvederà alla comunicazione del presente accordo ai propri Enti ecclesiastici comunicando altresì ad ACLI richieste specifiche che gli Enti avanzeranno in materia di consulenza e gestione del personale dipendente.

2.4 L'Arcidiocesi di Bologna e ACLI si danno atto che è di reciproco interesse stabilire incontri periodici tra le Parti al fine di verificare l'effettivo andamento della collaborazione monitorando l'andamento delle adesioni alle offerte, eventuali azioni correttive e stabilendo di comune accordo nuove iniziative da sottoporre agli Enti.

## **3 - Servizi a valore aggiunto**

3.1 ACLI dedicherà all'Arcidiocesi di Bologna un consulente, ovvero una risorsa di consolidata esperienza che supporterà l'Arcidiocesi per l'intera durata dell'Accordo, per assistenza e consulenza attinente il rapporto di servizio e consulenza.

Il Consulente darà disponibilità per poter ricevere i legali rappresentanti degli Enti ecclesiastici, o un loro delegato, al fine di:

- avviare le pratiche necessarie,
- accogliere problematiche relativamente alla materia in oggetto,
- gestire con l'Ufficio di Curia competente, eventuali nuove assunzioni o pratiche che interessino gli Enti ecclesiastici sottoposti alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano,
- coadiuvare l'Ufficio diocesano incaricato della materia a predisporre circolari o indicazioni agli Enti ecclesiastici sulla materia relativa al presente Accordo.

3.2 L'Arcidiocesi si impegna a fornire un locale adatto e con relative strumentazioni informatiche per facilitare il lavoro del consulente.

3.3 Per gli Enti ecclesiastici che aderiranno, ACLI si impegna al recupero dei dati dei dipendenti per ogni singola anagrafica dei dipendenti e collaboratori, e compiere tutte le attività propedeutiche per effettuare le prestazioni contrattuali.

Salvo diverso accordo, tutti i servizi aggiuntivi che potranno essere offerti da ACLI e richiesti dagli Enti, formeranno oggetto di separate intese.





3.4. ACLI si obbliga a fornire, su richiesta degli Enti ecclesiastici che aderiranno al presente Accordo, la consulenza professionale sulle materie in oggetto suindicate. ACLI invierà la documentazione elaborata dai propri uffici unicamente in via informata, attraverso la semplice mail, che ogni Ente ecclesiastico si impegna a fornire a ACLI. ACLI fornirà a ogni Ente Ecclesiastico che aderirà all'Accordo un nominativo di referente, un recapito telefonico e mail.

#### **4 – Durata**

Il presente Accordo decorre dal 01/01/2020 e scade il 31/12/2023, ferma restando in ogni caso l'efficacia dei contratti di servizio e consulenza già sottoscritti da parte degli Enti ecclesiastici, anteriormente alla cessazione dell'Accordo per qualsiasi causa intervenuta. È espressamente esclusa ogni proroga tacita.

#### **5 – Loghi delle parti**

Le Parti concordano che ogni forma di pubblicità che dovesse implicare l'utilizzo dei Loghi delle Parti dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalle Parti stesse.

#### **6 – Corrispettivi**

6.1 Le parti concordano che i prezzi dei servizi forniti da ACLI sono quelli di cui all'allegato A del presente accordo ai quali dovranno essere aggiunti Casse previdenziali professionale e iva se dovute come per legge.

6.2 Le parti concordano che il Consulente designato da ACLI fatturi i propri compensi agli Enti aderenti che avranno usufruito delle sue prestazioni e che conseguentemente gli Enti pagheranno direttamente il Consulente.

#### **7 – Recesso**

Le Parti si riservano il diritto di recedere senza obbligo di motivazione in qualunque momento dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere comunicato con a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno o alternativamente tramite PEC; tale recesso avrà effetti dopo 3° giorni dall'avvenuta ricezione della menzionata comunicazione, fermi restando gli obblighi assunti da ciascuna Parte nei confronti degli iscritti durante la validità dell'Accordo.

#### **8 - Non esclusiva**

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che è in facoltà di ciascuna di esse concludere accordi quali il presente ed aventi il medesimo oggetto del presente, anche con altri soggetti, non intendendo alcuna delle Parti concedere un'esclusiva all'altra.





## 9 - Tutela dei dati personali

9.1. Le Parti, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, si impegnano, ognuna per quanto di rispettiva competenza ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE 679/2018 per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo, a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal citato Regolamento UE 679/2018 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.

9.2. Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli Interessati come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

Ciascuna Parte si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente l'altra da ogni conseguenza pregiudizievole per chiunque derivante dall'esecuzione dell'attività di trattamento a sé riservata.

Ciascuna parte potrà in qualsiasi momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti riconosciuti dal citato Regolamento UE 679/2018.

9.3. Titolari del trattamento sono:

- ACLI, con sede legale in Bologna, Via Delle Lame, 116;
- ARCIDIOCESI DI BOLOGNA con sede legale in Bologna - Via Altabella, 6.

## 10 – Domicilio

La Arcidiocesi dichiara che ogni comunicazione inerente al presente Accordo dovrà essere eseguita, pena la sua inefficacia, presso la propria sede di Bologna Via Altabella, 6;

ACLI dichiara che ogni comunicazione inerente al presente Accordo dovrà essere eseguita, pena la sua inefficacia, presso la propria sede di Bologna, Via Delle Lame, 116.

## 11 – Modifiche

Qualsiasi modificazione, aggiunta o deroga, al presente Accordo o eventuali suoi allegati, deve risultare da comunicazione scritta ed accettata dall'altra parte.

## 12 - Legge applicabile e Foro Competente

Nel caso in cui insorgano controversie in relazione al presente Accordo, comprese quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, le Parti si

*Accordo Arcidiocesi-ACLI (Prot. 2395 – Tit. 54 – Fasc. 144/19)*





ARCIDIOCESI DI BOLOGNA  
40126 BOLOGNA - VIA ALTABELLA, 6  
Tel. 051.64.80.611 (8 linee) - Fax  
051.64.80.734



ASSOCIAZIONI  
CRISTIANE  
LAVORATORI  
ITALIANI

impegnano a comporre amichevolmente la controversia. In caso di mancato accordo, nel termine indicato, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

### 13 – Clausola nei confronti del personale dipendente

ACLI si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, pena la risoluzione del contratto, la normativa in tema di rispetto della tutela ambientale e le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi:

- norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;
- legge 9 dicembre 1977, n. 903, e legge 10 aprile 1991, n. 125, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;
- legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di diritto al lavoro dei disabili.
- condizioni normative e retributive, da applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti comparativamente più rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Accordo è frutto di congiunta negoziazione fra le Parti in ogni suo contenuto.

*Bologna, 4 novembre 2019*

  
**MONS. GIOVANNI SILVAGNI**  
*Vicario Generale dell'Arcidiocesi di  
Bologna*

  
**SIG. DIACO FILIPPO**  
*Presidente Provinciale ACLI*

**Allegati:**  
**ALLEGATO A: Tariffario Consulente**

**Protocollo Curia Arcivescovile**  
Prot. 2395 – Tit. 54 – Fasc. 144/19



ARCIDIOCESI DI BOLOGNA  
40126 BOLOGNA - VIA ALTABELLA, 6  
Tel. 051.64.80.611 (8 linee) - Fax  
051.64.80.734



ASSOCIAZIONI  
CRISTIANE  
LAVORATORI  
ITALIANI

## ALLEGATO A: Tariffario Consulente

### COSTI CONCORDATI PER IL PRESENTE ACCORDO

I costi indicati si riferiscono all'invio della documentazione via mail all'Ente ecclesiastico che aderirà alla convenzione e che avrà premura di indicare al Consulente la mail di comunicazione con lo studio.

Apertura posizione INAIL	€ 30,00 + IVA*
Apertura posizione INAIL ditte senza dipendenti	€ 30,00 + IVA*
Apertura posizione INPS	€ 30,00 + IVA*
Stesura del contratto per ogni nuova assunzione	€ 30,00 + IVA*
Assunzione dipendente italiano/comunitario	€ 30,00 + IVA*
Cessazione dipendente italiano/comunitario	€ 30,00 + IVA*
Assunzione dipendente extracomunitario	€ 35,00 + IVA*
Cessazione dipendente extracomunitario	€ 30,00 + IVA*
Proroga rapporto di lavoro	€ 25,00 + IVA*
Richiesta Durc	€ 40,00 + IVA*
Denuncia infortunio	€ 40,00 + IVA*

### COSTI PERIODICI

Busta paga mensile ( <b>per ogni dipendente</b> ) <i>Nel prezzo del cedolino è compreso anche l'invio denunce contributive mensili, riepilogo e nota contabile e produzione di F24, la consulenza legata alla gestione.</i>	€ 25,00 + IVA*
Autoliquidazione Inail ( <b>denuncia annuale</b> )	€ 40,00 + IVA*
CU ( <b>per ogni dipendente</b> )	€ 25,00 + IVA*
770 PER L'AZIENDA	€ 80,00 + IVA*
DATI IRAP	€ 40,00 + IVA*

\* va aggiunto anche il 4% di contributo integrativo di cassa di previdenza CDL

**ATTENZIONE: Altri costi di consulenza del lavoro non qui esplicitati saranno da concordarsi di volta in volta con gli Enti ecclesiastici aderenti all'accordo.**

Bologna, 4 novembre 2019

  
MONS. GIOVANNI SILVAGNI  
Vicario Generale dell'Arcidiocesi di  
Bologna



  
SIG. DIACO FILIPPO  
Presidente Provinciale ACLI